



Decreto Dirigenziale n. 58 del 17/07/2014

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile

U.O.D. 9 - UOD Genio civile di Avellino; presidio protezione civile

Oggetto dell'Atto:

L.R. N. 54/1985 E SS. MM. ED II. - ART. 27 CO. 3 DELLE NORME DI ATTUAZIONE (NN. DI A.) DEL PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE (P.R.A.E.) - PROGRAMMA DI COLTIVAZIONE E RECUPERO UNITARIO DELLE AREE DI INTERVENTO CAVA DI ARGILLA I.L.A.S. ALVEOLATER S.R.L. (EX ART. 36 DELLA L.R. N. 54/85 - EX ZCR A.4) ED EX CAVA DI ARGILLA CEMENTIR S.P.A. (CAVA ABBANDONATA)" LOCALITA' TAGLIATA - TRE PONTI RICADENTI IN AREA DI CRISI AC.A.9, DEL COMUNE DI SAN MARTINO VALLE CAUDINA. DITTA: CONSORZIO "VALLE CAUDINA" - RIGETTO DELL'ISTANZA

IL DIRIGENTE
DELLA U.O.D. GENIO CIVILE AVELLINO

PREMESSO CHE:

- con Ordinanza Commissariale n. 11 del 7/06/2006 (in BURC n. 27 del 19/06/2006) e n. 12 del 6/07/2006 (in BURC n. 37 del 14/08/2006) è stato approvato il Piano Regionale Attività Estrattive (P.R.A.E.) della Regione Campania;
- l'art. 27, co. 3 delle NN. di A. del P.R.A.E. dispone: *“La prosecuzione della coltivazione nelle aree di crisi è autorizzata sulla base di un nuovo progetto di coltivazione, che può prevedere anche superfici coltivabili, in ampliamento rispetto all'originario perimetro della cava, aventi, comunque, un'estensione non superiore al 30% rispetto alle superfici assentite ed anche in deroga, ove necessario, ai vincoli derogabili ricompresi nell'art. 7 delle norme di attuazione e per un periodo massimo di 5 anni decorrenti dalla data di rilascio della nuova autorizzazione. ...
In caso di particolari concentrazioni di attività estrattive autorizzate e/o di siti di cave abbandonate il nuovo progetto di coltivazione deve assicurare il recupero unitario dell'intera area di intervento e potrà prevedere la riqualificazione anche di più siti limitrofi alle aree oggetto di attività di cava.
A tale fine il competente Dirigente regionale, anche su istanza dei singoli esercenti, potrà procedere alla costituzione del consorzio obbligatorio di cui al precedente art. 22. ...”*;
- con nota del 22/10/2007, acquisita al protocollo regionale il 25/10/2007 al prot. n. 904917, la ditta Cementir ha trasmesso l'atto, sottoscritto in data 11/10/2007, per Notaio dott. Maurizio Misurale, rep. n. 179937 - rogito n. 61225 - registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 1 il 18/10/2007 al n. 35843 serie 1T, di costituzione del consorzio denominato “Valle Caudina”, con sede in Maddaloni (CE) alla via Nazionale Tirreno Appia snc c/o stabilimento Cementir - Cementerie del Tirreno S.p.A., tra la stessa ditta e la ALVEOLATER s.r.l.;
- dall'atto sopra citato si evince che:
 - *L'impresa Cementir dispone di una cava abbandonata in località Tagliata nel territorio del Comune di S. Martino Valle Caudina (AV);*
 - *Il Commissario ad acta nominato con ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, I Sez., n. 719 del 18/05/2005, ha approvato il Piano Regionale Attività Estrattive, pubblicato sul B.U.R.C. n. 27 del 19/06/2006, con il quale tra l'altro, si perseguono le finalità di recupero ed eventuale riuso del territorio con cessazione di ogni attività estrattiva, in un tempo determinato, in zone ad alto rischio ambientale ed in aree di crisi, nonché la ricomposizione e, ove possibile, la riqualificazione ambientale delle cave abbandonate;*
 - *La Giunta Regionale della Campania nella seduta del 4 aprile 2007, con Deliberazione n. 579, pubblicata sul B.U.R.C. n. 26 del 7 maggio 2007, ha riclassificato le zone critiche (Z.C.R.) elencate nelle N.T.A. del P.R.A.E., e precisamente la cava codice 64083-05, di proprietà della Ilas, confinante con la cava abbandonata di proprietà della Cementir, entrambe in località Tagliata, nel Comune di S. Martino Valle Caudina (AV), in Area di Crisi;*
 - ...
 - *Le imprese Cementir ed Ilas intendono consorziarsi, secondo quanto previsto dagli art. 22 e 27 delle Norme di Attuazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive, per perseguire gli scopi di riqualificazione ambientale e territoriale dell'area in cui esse dispongono di cave, ...;*
- il Consorzio “Valle Caudina” con nota del 3/11/2007 (prot. n. 32 ASP/ADB), acquisita al protocollo regionale il 5/11/2007 al n. 933533, ha trasmesso, per l'autorizzazione ai sensi dell'art. 27, co. 3 delle NN. di A. del P.R.A.E., il progetto di coltivazione e recupero unitario delle aree di intervento indicate in oggetto;
- questo Ufficio, in merito al progetto sopra richiamato, con nota prot. 913467 del 3/11/2008, considerato che la produzione di argilla in esso previsto assorbiva non solo l'intero fabbisogno provinciale ma addirittura quello a livello regionale, ha richiesto la rielaborazione del progetto medesimo;
- con deliberazione n. 463 del 25/03/2010 la Giunta Regionale della Campania, con riferimento al fabbisogno di argilla, ghiaia, sabbia e inerti, dolomia, gesso, arenaria, ignibrite campana (gruppi merceologici 1, 2, 3, 4, 5, 6), per le esigenze di approvvigionamento delle attività di carattere industriale che utilizzano tali materiali di cava quali materie prime dei rispettivi processi produttivi

(cementifici, laterifici, industrie per la produzione di conglomerati bituminosi ecc.), ha deliberato le seguenti modalità con le quali è possibile rettificare il fabbisogno stesso, nelle more dell'aggiornamento da effettuarsi nei modi previsti dall'art. 9 delle Norme di Attuazione (NN. di A.) del P.R.A.E.:

- 1) *nel caso in cui il progetto di coltivazione di tali materiali di cava preveda l'estrazione di quantitativi che eccedono il fabbisogno previsto dall'articolo 9 delle NdA del PRAE, il Settore Provinciale del Genio Civile competente per territorio verifica se tali quantitativi risultano destinati alle menzionate attività di carattere industriale; a tal fine si può fare riferimento, quali elementi probanti, a contratti preliminari di compravendita o altri atti negoziali stipulati tra l'esercente l'attività di cava e il rappresentante legale dell'attività industriale;*
 - 2) *all'esito positivo della verifica di cui al punto 1 ed acquisiti tutti i pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati, il Dirigente del Settore Provinciale del Genio Civile propone alla Giunta regionale di deliberare la conseguenziale rettifica al fabbisogno già approvato, prima di emanare il relativo provvedimento di autorizzazione.*
- alla luce delle nuove disposizioni impartite con la deliberazione sopra richiamata n. 463/2010, questo Ufficio, con nota prot. n. 338165 del 19/04/2010, ha comunicato al Consorzio Valle Caudina la possibilità di riesaminare il progetto trasmesso con la sopra richiamata nota del 3/11/2007 (prot. n. 933533 del 5/11/2007), ferme restando le verifiche da effettuare previste nella deliberazione sopra richiamata, richiedendo nel contempo atti integrativi;
 - il Consorzio in parola ha fatto pervenire i suddetti atti integrativi, con nota del 4/08/2010, acquisita al protocollo regionale il 5/08/2010 al n. 667978;
 - questo Ufficio con nota prot. n. 689136 del 19/08/2010 ha indetto, ai sensi dell'art. 14 della L. n. 241/1990 e ss. mm. ed ii., la Conferenza di Servizi per l'esame del progetto in argomento;

CONSIDERATO CHE:

- in data 23/10/2010 si è tenuta la prima seduta della Conferenza di Servizi;
- in data 21/07/2011 si è tenuta la seconda e conclusiva seduta della Conferenza di Servizi all'esito della quale la Conferenza ha concluso i lavori istruttori concedendo ulteriori 20 gg. dalla data del verbale agli Enti che non avevano fatto ancora pervenire il proprio parere, per formulare eventuali prescrizioni;
- questo Ufficio con nota prot. n. 761451 del 10/10/2011, in qualità di Autorità procedente, per conto del Consorzio "Valle Caudina", trasmetteva al Settore Tutela dell'Ambiente l'istanza di Valutazione di Impatto Ambientale, in ordine al progetto in oggetto indicato;
- su specifica richiesta di cui alla nota prot. regionale n. 418637 del 31/05/2012, il Consorzio "Valle Caudina" ha presentato integrazioni alla sopra menzionata istanza, acquisite al prot. reg. n. 811646 del 6/11/2012;

RILEVATO CHE:

- la Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema, sul progetto in argomento, con D.D. n. 380 del 19/03/2014 (in B.U.R.C. n. 19 del 24/03/2014), ha trasmesso con nota dell'1/04/2014 prot. n. 228050, su conforme giudizio della Commissione VIA, VAS e VI di cui alla seduta del 13/06/2013, ha espresso parere negativo di compatibilità ambientale, per le motivazioni contenute nel Decreto stesso che qui si intendono integralmente trascritte;
- la L.R. n. 54/1985 e s.m.i. e le NN. di A. del P.R.A.E. Campania subordinano il rilascio dei provvedimenti autorizzatori all'acquisizione del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale;

DATO ATTO CHE:

- con nota prot. n. 330073 del 4/05/2014, per le motivazioni in essa contenute, questo Genio Civile ha comunicato al Consorzio Valle Caudina, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e ss. mm. ed ii., il preavviso di rigetto del progetto in argomento, facoltando la ditta medesima alla presentazione di proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro 10 giorni dalla data di ricezione della nota stessa;
- in riscontro alla nota sopra citata, il predetto Consorzio con missiva del 27/05/2014, acquisita al protocollo regionale in data 29/05/2015 al n. 367785, nel presentare le proprie osservazioni, ha

chiesto a questo Ufficio la riapertura del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale del programma del Consorzio stesso e, quindi, una nuova valutazione dello stesso, riservandosi di produrre nuova documentazione tecnica utile al riesame in senso positivo del programma;

- le osservazioni presentate dalla ditta non hanno evidenziato elementi o circostanze che hanno consentito a questo Ufficio di rivalutare quanto evidenziato in sede di preavviso di rigetto formulato con la nota prot. n. 330073 del 4/05/2014, atteso che le stesse afferiscono al D.D. n. 380 del 19/03/2014 (in B.U.R.C. n. 19 del 24/03/2014) con il quale la Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema, sul progetto in argomento, ha espresso parere negativo di compatibilità ambientale. A tal proposito la UOD Valutazioni Ambientali - Autorità Ambientale con nota prot. n. 407028 del 13/06/2014, in riscontro alla nota del Consorzio del 27/05/2014, ha rappresentato che: *"con nota prot. 576071 del 08/08/2013 ..., debitamente trasmessa via fax al numero 0632493518, il Settore Tutela dell'Ambiente ha comunicato, ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990, le determinazioni sfavorevoli adottate dalla Commissione VIA - VI - VAS nella seduta del 13.06.2013 inerenti il progetto in epigrafe. Tale preavviso di parere sfavorevole recava le motivazioni per le quali la Commissione VIA ha determinato di esprimere parere negativo di VIA. Codesto Consorzio non ha trasmesso nessuna osservazione a seguito della nota prot. 576071 del 08.08.2013 e pertanto la scrivente UOD ha provveduto ad emanare il provvedimento espresso di VIA DD n. 380 del 19.03.2014. Per quanto rappresentato, si ritiene di non poter accogliere l'istanza di riapertura del procedimento di VIA già espletato, fermo restando la possibilità di formulare una nuova istanza di VIA su di un nuovo progetto che tenga conto delle motivazioni che hanno determinato il parere sfavorevole di VIA ..."*;

VISTO:

- la L.R. 54/85 e ss. mm. ed ii.;
- la L. 241/90 e ss. mm. ed ii.;
- il Piano Regionale delle Attività Estrattive approvato con Ordinanze del Commissario ad Acta nn. 11 del 7/06/2006 e 12 del 6/07/2006;
- la Delibera di G.R. n. 1546 del 6/08/2004;
- la Delibera di G.R. n. 1904 del 22/10/2004;
- la Delibera di G.R. n. 1002 del 15/06/2007;
- la Delibera di G.R. n. 76 del 14/03/2013;
- la Delibera di G.R. n. 427 del 27/09/2013;
- la Delibera di G.R. n. 488 del 31/10/2013;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento, ing. Carlo Maci, e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dallo stesso;

DECRETA

Con espresso riferimento alle motivazioni innanzi evidenziate che s'intendono tutte riportate e trascritte di seguito

il rigetto dell'istanza datata 3/11/2007, ad oggetto: *"Istanza per il rilascio dell'autorizzazione al programma di coltivazione e recupero unitario delle aree di intervento Cava di argilla I.L.A.S. ALVEOLATER s.r.l. ed ex cava di argilla CEMENTIR s.p.a. (cava abbandonata)" località Tagliata - Tre Ponti ricadenti in Area di Crisi (ex ZCR A.4) del comune di San Martino Valle Caudina*", presentata dal Consorzio Valle Caudina, acquisita al protocollo regionale il 5/11/2007 al n. 933533, e successive integrazioni, per le motivazioni riportate nei rilevato che precedono e nella nota prot. n. 330073 del 4/05/2014.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al T.A.R. competente nel termine di 60 giorni dalla notifica o pubblicazione, in alternativa ricorso straordinario al

Capo dello Stato nel termine di giorni 120 dalla notifica o pubblicazione.

DISPONE

- a) che il presente provvedimento venga trasmesso in via telematica:
- alla Segreteria di Giunta per la registrazione ed al B.U.R.C. per la pubblicazione;
 - DIP 52 - DG 05 "Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema";
 - DIP 53 - DG 08 "Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile",
- b) che il presente provvedimento venga trasmesso in forma cartacea:
- all'Ufficio Messi del Comune di Maddaloni (CE) per la notifica al sig. Giuseppe Troiani, quale rappresentante legale, c/o la sede del Consorzio Valle Caudina sita alla via Nazionale Appia snc, stabilimento Cementir;
 - al Comune di San Martino Valle Caudina;
 - all'Amministrazione Provinciale di Avellino;
 - all'Autorità di Bacino dei fiumi Liri Garigliano e Volturno;
 - alla Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Province di Salerno, Avellino, Benevento e Caserta.

dott.ssa Claudia Campobasso